

## Analisi della normativa sul conto energia

Il presente intervento mira alla descrizione della tariffa incentivante/conto energia e del premio aggiuntivo per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia.

Il primo dei due strumenti agevolativi prevede che l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici realizzati in conformità del DM 19 febbraio 2007, dopo ed in ottemperanza della Delibera AEEG n. 90/07 é sottoposta ad una tariffa incentivante concessa in relazione alla potenza dell'impianto.

Tale tariffa individuata sulla base della medesima tabella viene riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed é costante in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni<sup>1</sup>.

La tariffa incentivante, deve essere decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale alla terza cifra decimale.

I soggetti che possono beneficiare delle misure descritte negli articoli 6 e 7 del DM del 19 febbraio 2007 e cioé del conto energia e il premio sono:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) i soggetti pubblici<sup>2</sup>;
- d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.

Parimenti, é necessario rispettare determinate condizioni:

- a) gli impianti devono rispettare i parametri indicati nel decreto in parola oppure quelli indicati nei decreti interministeriali 6 e 7 rispettivamente del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006;
- b) la potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kw;
- c) gli impianti devono essere entrati in esercizio in data successiva alla delibera della Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.90/07<sup>3</sup>;
- d) gli impianti presupposto della misura incentivante devono rispondere alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 del DM del 19 febbraio 2007<sup>1</sup>;
- e) gli impianti devono essere collegati alla rete elettrica oppure a piccole reti isolate con un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

Sono ammesse ipotesi particolari:

- a) gli interventi di rifacimento totale oppure parziale di un immobile, il conto energia si applica esclusivamente alla produzione aggiuntiva ottenuta in costanza degli interventi in parola;
- b) le strutture idonee a produrre energia elettrica dalle radiazioni solari entrate in effettivo esercizio nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della predetta delibera della A.E.E.G<sup>2</sup>, a condizione che siano stati realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici e che non godano dei benefici previsti dai decreti interministeriali 6 e 7 del 2005 e del 2006 e che la richiesta di usufruire del conto energia/tariffa incentivante sia presentata entro novanta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento amministrativo già citato.

Ultimato l'impianto, il soggetto esecutore deve darne comunicazione di ultimazione dei lavori al Gestore di Rete.

Dopo tale momento ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile é tenuto a far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante insieme alla documentazione finale di entrata in esercizio<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti: a) progetto preliminare, comprensivo di scheda tecnica riassuntiva, firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto agli albi professionali (utilizzare per la scheda il modello riportato nell'Allegato A1 alla Delibera AEEG n°40/06, disponibile anche sul sito web del GRTN all'indirizzo [www.grtn.it](http://www.grtn.it)); b) autorizzazione sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile/terreno qualora diverso/i dal soggetto responsabile: preventivo di spesa, ripartito tra le principali voci di costo; elenco delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti (tale allegato deve essere presentato anche se si ritiene che non debbano essere ottenute particolari autorizzazioni: in questo caso occorre specificare che non è richiesta alcuna autorizzazione); per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50

Ricevuta la documentazione predetta, il soggetto, attuatore verificato il rispetto delle condizioni previste dal DM del 19 febbraio 2007 e sopra elencate, comunica la soggetto responsabile, che é il beneficiario, la tariffa riconosciuta.

Il beneficiario, inoltre, può chiedere di usufruire del servizio dello scambio sul posto qualora sia il soggetto responsabile di un impianto di potenza di picco non superiore a 20 kwh<sup>4</sup>

La tariffa incentivante é aumentata del 5% con arrotondamento decimale alla terza cifra decimale nei seguenti casi:

- a) **per gli impianti fotovoltaici, non integrati, con potenza nominale dell'impianto pari a  $3 < P < 20$  e per quelli  $P > 20$ , dotati del titolo di autoproduttore ex articolo 2 comma 2 del citato D.lgs n.79 del 16 marzo del 1999;**
- b) per gli impianti il cui soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado e una struttura sanitaria pubblica;
- c) per gli impianti integrati in superfici esterne degli involucri degli edifici, fabbricati, strutture edilizie, di destinazione agricola, in sostituzione di coperture di eternit oppure contenenti amianto;
- d) per gli impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti.

Accanto alla concessione della tariffa agevolata per la produzione di energia elettrica attraverso un impianto fotovoltaico, il soggetto richiedente può usufruire di un premio aggiuntivo a condizione che si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio e all'unità immobiliare, comprendente anche l'indicazione dei possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio.

Il richiedente deve, inoltre, effettuare i controlli sull'impianto dopo la sua entrata in funzione allo scopo di dimostrare l'abbattimento del 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio.

Infine, il richiedente per la concessione del premio in parola deve dimostrare il possesso di altri due importanti requisiti:

- a) la circostanza che l'impianto in esame sia predisposto per l'alimentazione anche parziale di unità abitative;
- b) la sottoposizione al regime di scambio sul posto, in virtù del quale l'impianto fotovoltaico é collegato alla rete nazionale.

Dunque, traendo le fila del discorso l'articolo 7 del DM del 19 febbraio 2007, garantisce al soggetto richiedente un premio del 30% della tariffa base a condizione che ricorrano i requisiti di cui sopra.

### Analisi della figura dell'autoproduttore

---

kW, il cui soggetto responsabile non sia una Amministrazione dello Stato, una regione o provincia autonoma o un ente locale, dichiarazione del soggetto responsabile recante l'impegno a costituire fideiussione bancaria/polizza assicurativa definitiva a favore del GRTN nella misura di 1.000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto e a farla pervenire al GRTN entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti; per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW, busta chiusa e sigillata con offerta economica relativa al valore della "tariffa incentivante" richiesta; dichiarazione (affinché sia riconosciuto l'incremento delle tariffe del 10% nel caso in cui i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione, ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione) con la quale si attesta il rispetto di quanto definito all'articolo 1, comma 1.1, lettera b) della Delibera AEEG 40/06 e dei criteri di cui all'allegato D del D.Lgs. 192/2005.

<sup>4</sup>Lo scambio sul posto, noto anche come net metering (letteralmente misurazione al netto) è una disciplina di gestione elettrica asservita ad alcuni generatori connessi alla rete, che attua una virtualizzazione della produzione di energia elettrica tale da permetterne l'autoconsumo differito nel tempo. Un generatore elettrico permanentemente connesso alla rete di distribuzione, per sua natura, è preposto a riversarvi (tecnicamente *iniettarvi*) la propria produzione, a meno che prima del punto di consegna non vi sia un utilizzo. In questo caso l'energia prodotta viene istantaneamente autoconsumata dal sistema. Il caso descritto si potrebbe concretizzare in un impianto generatore connesso *internamente* ad un'abitazione civile. Questa configurazione impiantistica costringerebbe il soggetto responsabile dell'impianto ad autoconsumare l'energia nello stesso istante della sua produzione, oppure a perderla per sempre lungo la rete. Tuttavia nella maggior parte dei casi, in particolare negli impianti fotovoltaici residenziali, gli istanti di produzione e consumo non possono coincidere durante la giornata. Per ovviare a questo inconveniente è stata istituita la disciplina del servizio di scambio sul posto, che prevede di quantificare l'energia riversata in rete per poi defalcare tale quantità dai consumi dell'utenza. In Italia tale sistema è realizzato mediante un contatore elettrico bidirezionale, oppure mediante una coppia di contatori unidirezionali posti in serie elettrica con versi opposti. La posa in opera del o dei contatori è riservata ai gestori di rete;

La figura dell'autoproduttore che corrisponde “ [alla] *persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.( articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79)*”.

Nasce con il progetto legislativo di liberalizzare il mercato energetico, nazionalizzato dopo il secondo conflitto mondiale.

Il titolo di autoproduttore viene riconosciuto solo ai soggetti responsabili di impianti che usufruiscono del servizio di cessione in rete e che si caratterizzano per una potenza superiore ai 20 kwh; ciò è possibile anche nel caso in cui l'officina elettrica sia ubicata in un luogo lontano dal soggetto energivoro.

Per impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 3 kWp di cui all'art. 2, comma 1, lettera b1), i cui soggetti responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalità che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 16.03.1999, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali si vuole aver accesso all'incremento della tariffa incentivante previsto dall'art. 6, comma 4, del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007.

E' fatto obbligo di inviare annualmente al soggetto attuatore, con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, i dati a consuntivo relativi all'anno precedente della quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto e della quantità di energia elettrica autoconsumata, nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore.